

RICORSO N.7828 bis

UDIENZA DEL 18/10/2021

SENTENZA N. 13/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VIRTUOSO Ltd.

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

CHRISTIAN PRIAMI

*

*

Svolgimento del processo

Il Sig. Christian Priami ha depositato presso l'UIBM domanda per registrazione di marchio n. 302019000025658 pubblicata in data 29/7/2019.

Nei confronti di tale domanda, in data 29/10/2019, veniva presentata opposizione dalla società Virtuoso Limited, la quale lamentava la confondibilità del marchio opposto con una serie di marchi comunitari anteriori da essa registrati.

Con nota del 13/11/2019 (prot. n. 201900000324110), l'Ufficio comunicava alla odierna ricorrente che l'opposizione era da considerarsi inammissibile per mancata indicazione dei motivi sui quali la stessa era basata.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio ha presentato ricorso la società Virtuoso, la quale ne chiede l'annullamento per i motivi indicati nell'atto.

Nelle more del giudizio l'Ufficio, con nota del 10/12/2020, ha disposto in autotutela l'annullamento del provvedimento impugnato.

Preso atto di quanto sopra, in data 12 ottobre 2021 la società ricorrente, per il tramite dei suoi difensori, ha comunicato via pec la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e l'avvenuto ritiro della domanda di marchio oggetto di opposizione.

Motivi della decisione

La Commissione, preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell'Ufficio, del ritiro della domanda di registrazione del segno nei cui confronti era stata presentata opposizione e del conseguente venir meno dell'interesse della ricorrente a coltivare il giudizio, ritiene sia venuta meno la materia del contendere e la ragione di provvedere sul ricorso esaminato.

PQM

Per i motivi esposti il Collegio dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Roma, 18 ottobre 2021


Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi

Mancini 25/1/22

IL SEGRETARIO